

Il Presidente della Sezione Civile,
visto l'art. 83 del D.L. 17.3.2020 nr. 18 (che ha abrogato le disposizioni
dettate dagli artt. 1 e 2 del D.L. 11/2020),

Richiamato il provvedimento reso dal sig. Presidente del Tribunale l'11 marzo
scorso ed il decreto nr. 43 del 20.3.2020;

considerato che, tra le misure urgenti per contrastare l'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia
civile, penale, tributaria e militare, sono previste:

-il rinvio d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020 delle udienze dei
procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari dal 9 marzo
2020 al 15 aprile 2020;

-la sospensione del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei
procedimenti civili e penali dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020: si devono
quindi intendere sospesi, nel predetto periodo, i termini per l'adozione dei
provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, oltre che per
la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi,
per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali.

Secondo la dizione della norma, "*ove il decorso del termine abbia inizio
durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto
periodo*" : deve quindi ritenersi che, qualora la decorrenza del termine sia
iniziata prima del 9 marzo, detto termine è sospeso dal 9 marzo al 15 aprile
2020 e ricomincia a decorrere dal 16 aprile; se, invece, il termine inizia a
decorrere tra il 9 marzo ed il 15 aprile, l'inizio della sua decorrenza è differito
al 16 aprile.

Infine, se si tratta di termine da computarsi a ritroso ed esso termine ricade,
anche solo in parte, nel periodo dal 9 marzo al 15 aprile, l'udienza o l'attività
da cui decorre il termine è differita in modo da consentire il rispetto del
termine a ritroso;

- le disposizioni predette non operano in alcuni casi specifici: per quel che
interessa al comparto civile nei seguenti casi:

>cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti
di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;



- >procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona;
- >procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- >i procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, relativi agli accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera per malattia mentale e tutela giurisdizionale;
- >i procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194 (interruzione di gravidanza);
- >i procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari;
- >i procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile;
- >tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti.

Al riguardo, va sottolineato che la dichiarazione di urgenza va effettuata, se si tratta di cause non ancora iniziate, dal Capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso; per le cause iniziate, il decreto è di competenza del giudice istruttore o del presidente del collegio.

Secondo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 83 citato, le udienze potranno essere tenute sia con tattazione scritta sia con modalità telematiche.

In considerazione di quanto sopra illustrato, vanno quindi sensibilizzati i magistrati, togati ed onorari, a verificare se, al momento del passaggio del fascicolo al giudice per la redazione della sentenza o di altro provvedimento, siano effettivamente decorsi i termini previsti dal codice di procedura civile ovvero siano ancora in corso a causa della sospensione ex lege, adottando, se del caso, opportuni provvedimenti.

Con riferimento al computo dei termini sia per il deposito degli atti degli avvocati e dei terzi cittadini, sia per il deposito degli atti dei magistrati, va

altresì sensibilizzata la Cancelleria, al fine di segnalare al singolo giudice eventuali problematicità nel computo dei termini.

In attesa dell'adozione di ulteriori provvedimenti organizzativi per il periodo dal 16 aprile al 30 giugno 2020, di competenza del sig. Presidente del Tribunale, vanno fin da subito invitati i sig. magistrati ad effettuare il rinvio delle udienze fissate nel periodo di sospensione *ex lege* in modo calibrato, possibilmente in modo da consentire, entro il periodo feriale, la trattazione dei procedimenti più urgenti e dei procedimenti di più risalente iscrizione.

Con riferimento poi ai singoli settori per i quali sono previsti segmenti di attività svolta materialmente fuori udienza (ed all'esterno del Palazzo di Giustizia), si dispone quanto segue.

SETTORE ESECUZIONE IMMOBILIARI

>vengono sospese le udienze ex art. 569 c.p.c.: i GE valuteranno se rinviare dette udienze anche in data successiva al 30.6.2020;

>i custodi procederanno a segnalare al giudice **ESCLUSIVAMENTE** per via telematica eventuali problematiche connesse al loro incarico;

>i debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento per accedere al beneficio. Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza, anche successivamente al 30 giugno 2020, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra valutazione di ammissibilità e data di udienza.

>per quel che concerne *l'attività dell'esperto stimatore*, in considerazione del chiaro dettato normativo, questi potrà svolgere tutta l'attività di controllo della documentazione agli atti del Fascicolo Telematico, nonché richiedere, ottenere e valutare, tutta la documentazione presente presso i Pubblici Uffici esclusivamente accessibile con modalità telematica. Va invece **SOSPESA** ogni attività di accesso presso i Pubblici Uffici sino al 15 aprile 2020; va altrettanto **SOSPESO** ogni accesso al bene staggito, salvo ove la presenza dello stesso sia necessaria ed indifferibile, unitamente a quella del custode, come esplicitato nel paragrafo seguente;

>i termini di deposito ed invio della perizia saranno calcolati a ritroso in base alla data dell'udienza come ricalendarizzata dal Giudice dell'esecuzione. Ove tale termine non sia congruo - in relazione all'impossibilità di accesso presso i luoghi indicati nel periodo precedente - l'esperto depositerà istanza di proroga, esplicitando le circostanze di tempo e di fatto che non hanno reso possibile il deposito della perizia nei termini indicati dall'art. 173 bis disp. att. c.p.c.;

>per quel che riguarda *l'attività del custode giudiziario*, vanno applicate le stesse cautele previste per l'esperto stimatore. In particolare il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti, controllo della documentazione, presentazione di bozze di provvedimenti et similia...). Sono invece SOSPESI sino al 15 aprile 2020 gli accessi presso il cespite pignorato, ad eccezione delle seguenti ipotesi: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

In questi casi il custode darà pronta comunicazione per via TELEMATICA al Giudice dell'Esecuzione, al fine di determinare le modalità attuative dell'accesso.

Nel periodo sino al 15 aprile 2020 il custode sottoporrà al Giudice dell'Esecuzione, per via telematica, modalità on-line di gestione del cespite (per acquisizione documentazione, per accrediti dei frutti del cespite) al fine di valorizzare il bene oggetto di pignoramento.;

>sono sospese sino al 15 aprile 2020 le attività di liberazione degli immobili - anche in corso - tranne che si riscontrino le situazioni già enucleate nel paragrafo 2, ossia: a) pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria); b) verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;

>sono revocate TUTTE le vendite già fissate sino al 15 aprile 2020, a prescindere dalla tipologia di vendita.

Il professionista delegato provvederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE. Le cauzioni già versate verranno restituite" ;

Va data comunicazione alle Cancellerie o ai gestori incaricati delle vendite di non accettare più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente punto e non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito.

Il giorno fissato per le vendite come sopra revocate, i delegati sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire negli studi professionali la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il professionista delegato è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del soggetto specializzato delegato alla vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni.

In relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, come prescritto nell'ordinanza di delega emessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa, sino al 30.6.2020.

È utile raccomandare l'inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, anche mediante deposito massivo.

>è **SOSPESO** sino al 15 aprile 2020 il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo cuscinetto il suo decorso riprenderà dal 16 aprile.

E' altresì sospeso sino al 15 aprile 2020 il termine per il pagamento delle rate relative alla conversione del pignoramento.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto.

Per lo stesso periodo, sono sospese le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite all'immobile da parte di eventuali interessati. Anche in questo caso, la circolare va inserita, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni già delegate ai professionisti, eventualmente mediante deposito massivo;

>con riferimento ai decreti di trasferimento, il deposito della bozza da parte del professionista delegato e la allegazione dei documenti dovrà avvenire **ESCLUSIVAMENTE** in modalità telematica.

La redazione dell'atto avverrà anche essa in modalità esclusivamente telematica.

Gli adempimenti successivi tra cui registrazione e trascrizione del decreto, saranno curati secondo le modalità già disciplinate dall'ufficio, e limitando, per quanto possibile, l'accesso e la presenza fisica negli uffici preposti;

>devono intendersi revocate tutte le udienze di verifica dell'esito delle operazioni di vendita, o del pagamento del saldo prezzo fissate sino al 16 aprile 2020.

>del pari sono revocate tutte le udienze per l'approvazione del rendiconto, essendo il custode onerato a comunicare il rendiconto alle parti le quali avranno termine di dieci giorni per presentare osservazioni, in assenza delle quali il rendiconto si intenderà approvato.

>sono **SOSPESSE** sino al 15 aprile 2020 le udienze di distribuzione;

SETTORE ESECUZIONE MOBILIARI

>sono sospese sino al 15.4.2020 tutte le attività funzionali all'esecuzione del pignoramento (ricerca ed individuazione delle cose da pignorare ad opera dell'ufficiale giudiziario, consegna del verbale di pignoramento al creditore, affidamento delle cose pignorate al custode ecc.). E' fatta salva la possibilità di svolgere tutte quelle attività compatibili con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line;

>sono sospese fino al 15.4.2020 le udienze ex art. 530 c.p.c..

I debitori esecutati che intendono presentare istanza di conversione procederanno, per accedere al beneficio, al deposito telematico della istanza con allegata la prova del versamento.

Il giudice valuterà la ammissibilità della istanza con apposito atto e fisserà udienza dopo il 30 giugno 2020, avendo cura di precisare che la valutazione della ammissibilità della istanza resterà ferma alla data del provvedimento del GE nonostante il lasso temporale intercorrente tra la valutazione di ammissibilità e data di udienza.

>sono revocate TUTTE le vendite già fissate sino al 15.4.2020 a prescindere dalla tipologia di vendita.

Consegue a quanto premesso la restituzione delle cauzioni già depositate.

L'IVG o il commissionario provvederà alla sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità indicati nell'ordinanza, sul sito del gestore e sul PVP, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GE. Le cauzioni già versate verranno restituite".

Il giorno fissato per gli esperimenti di vendita come sopra revocati, l'IVG o gli altri commissionari sono autorizzati a dare atto delle offerte pervenute e verbalizzare sinteticamente l'operazione al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con restituzione delle cauzioni agli offerenti telematici, con modalità tali da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica.

In relazione alle procedure nelle quali l'ordinanza di vendita non sia stata ancora pubblicata su PVP, giornale e siti, per come prescritto nell'ordinanza stessa, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa, sino al 30.6.2020.

È utile raccomandare l'inserimento della circolare, a cura della cancelleria in tutti i fascicoli delle esecuzioni presso il debitore, anche mediante deposito massivo.

Nel periodo di sospensione sopra indicato, e cioè fino al 15 aprile 2020 (compreso), a mente dell'art. 1, cit., *sono sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto.*

Di conseguenza, deve considerarsi sospeso, per tutto il suddetto periodo, il termine per il versamento del saldo prezzo, quale che sia la modalità secondo cui lo stesso debba avvenire: pertanto, se il termine viene a scadenza nel periodo di sospensione il suo decorso riprenderà dal 16 aprile.

Laddove l'aggiudicatario proceda al versamento del saldo prezzo nell'arco del menzionato intervallo temporale resta salvo l'acquisto compiuto;

>sono SOSPESE fino al 15 aprile 2020, le attività del custode funzionali alla liquidazione del bene, e cioè le visite da parte di eventuali interessati, i quali potranno visionare i beni unicamente da remoto mediante visione delle rappresentazioni fotografiche dei beni.

La custodia dei beni, quando non già avvenuto l'asporto, potrà essere svolta nelle forme della custodia in loco, lasciando il bene nel luogo in cui si trova, adottando tutte le cautele del caso onde evitare danneggiamenti e/o sottrazioni da parte di terzi o dello stesso debitore, acquisendone rappresentazione fotografica più accurata possibile, al fine dell'inserimento nei siti internet per la pubblicità della vendita.

Il custode continuerà a svolgere tutta quell'attività compatibile con l'attuazione da remoto o comunque tramite attività on-line (versamento su conti correnti, istanze al giudice dell'esecuzione, interlocuzione con le parti et similia...);

>è SOSPESA La consegna dei beni all'aggiudicatario fino al 15 aprile 2020;

>Devono intendersi revocate tutte le udienze di verifica dell'esito delle operazioni di vendita fissate sino al 15 aprile 2020.

L'IVG e i commissionari avranno cura di depositare una relazione in cui danno atto delle operazioni compiute;

>sono SOSPESE, a tutela dei soggetti che occupano il cespite, ma anche di coloro che saranno deputati alla liberazione sino al 15 aprile 2020 tutte le procedure di rilascio;

>sono SOSPESE sino al 15 aprile 2020 tutte le procedure per l'esecuzione forzata di una sentenza di condanna o per violazione di obbligo di fare o di non fare – anche in corso –;

>sono sospese sino al 15 aprile 2020 tutte le udienze, le quali andranno rinviate dal GE a data successiva.

SETTORE FALLIMENTARE

>sono revocate tutte le vendite fissate sino al 15 aprile 2020, mandando ai curatori di curare la sollecita pubblicazione del presente provvedimento sui siti di pubblicità e sul PVP ove sono stati pubblicati gli avvisi di vendita, specificando nella motivazione "vendita revocata dal GD";

>i Curatori o i soggetti specializzati incaricati delle operazioni di vendita ex art. 107 L.F. non accetteranno più il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite di cui agli esperimenti fissati nel periodo di cui al precedente;

>il giorno fissato per gli esperimenti delle vendite come sopra revocate, i Curatori sono autorizzati a verbalizzare sinteticamente l'operazione di apertura delle buste contenenti le offerte al solo fine di dare esecuzione al presente provvedimento di revoca con la restituzione delle cauzioni agli offerenti, sia telematici che analogici, con modalità tali, per questi ultimi, da assicurare il rigoroso rispetto delle regole precauzionali igienico-sanitarie imposte a tutela della salute pubblica; a tal fine, in caso di cospicuo numero di offerte che non consenta di garantire negli studi professionali o in sala aste la distanza di due metri tra gli offerenti presenti, il Curatore è autorizzato all'apertura delle offerte non alla presenza degli offerenti e a dare a questi ultimi, con la collaborazione del soggetto specializzato delegato alla vendita, le opportune disposizioni per la restituzione scaglionata delle cauzioni;

>in relazione alle procedure nelle quali risultino depositati avvisi di vendita non ancora pubblicati su PVP, giornale e siti, l'avviso deve intendersi revocato e la pubblicazione è sospesa sino a nuova disposizione (o come per le esecuzioni sino al 30.6.2020);

>sono sospesi gli accessi e le attività di visita presso gli immobili acquisiti all'attivo fallimentare sino al 15.4.2020;

>è sospesa l'attuazione degli ordini di liberazione ex art. 560 c.p.c. sino al 15.4.2020.

Dispone trasmettersi il presente provvedimento al sig. Presidente del Tribunale e, successivamente, dispone la sua comunicazione a tutti i

magistrati, togati ed onorari ed alle Cancellerie della Sezione civile, volontaria
giurisdizione, del lavoro, esecuzioni e fallimentare.

Si comunichi altresì al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Trapani.

Trapani, 20 marzo 2020

Il Presidente della Sezione civile


Daniela Galazzi



TRIBUNALE DI TRAPANI

Depositato in Segreteria

Oggi 20/03/2020



V^o il Presidente del Tribunale

Si offre.

Trapani 20-3-2020



IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
(Dott. Andrea Genna)

Codice PA° m_dg	
08102102207 - TRIBUNALE DI TRAPANI	
N ^o 108 WT	TRAPANI 20/03/2020
UOR	RUC
Funzione	ARRIVO
Fascicolo	Sezione civile